



## **AREA DEL DIRITTO CIVILE, COMMERCIALE E DEL LAVORO**

### **CASO IN MATERIA DI “VINCOLI ALLA CIRCOLAZIONE DEI TITOLI AZIONARI E TUTELA DELLA MINORANZA”**

**19 gennaio 2026**

**Relatore: prof. avv. Claudia Sandei**

*Ordinario di diritto commerciale e delle nuove tecnologie nell’Università di Padova*

Alfa S.p.A., società che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, è partecipata da Beta S.r.l. (52 %), Delta S.r.l. (27 %) e Omega S.p.A. (21 %). Nello statuto di Alfa S.p.A., l’art. 9 prevede che: *“Il socio che intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni a qualunque titolo, deve previamente offrirle in prelazione agli altri soci, comunicando per iscritto il numero delle azioni, il prezzo e le altre condizioni del trasferimento (...) Ogni trasferimento effettuato in violazione della presente clausola è inefficace nei confronti della società”.*

In occasione dell’assemblea del 2 dicembre 2025, Beta S.r.l. informa gli altri soci che intende trasferire la propria partecipazione in Alfa S.p.A. a Gamma S.r.l., società neocostituita su cui esercita un controllo diretto. Beta S.r.l. dichiara inoltre che, per agevolare tale operazione, sarebbe opportuno semplificare il regime di circolazione dei titoli azionari rimuovendo il vincolo prelatizio, ritenuto eccessivamente rigido. Propone quindi di modificare l’art. 9 dello statuto aggiungendo la seguente esenzione: *“La clausola non si applica ai trasferimenti di azioni a qualunque titolo effettuati a favore di società direttamente o indirettamente controllate dai soci di Alfa S.p.A.”*.

L’assemblea straordinaria di Alfa S.p.A. approva tale modifica statutaria in data 15 dicembre 2025 con il voto favorevole di Beta S.r.l. e Delta S.r.l., ed il voto contrario di Omega S.p.A. La delibera viene iscritta nel Registro Imprese il 3 gennaio 2026. Il 16 gennaio 2026 Omega S.p.A. comunica di voler recedere dalla società, sostenendo che la modifica ha comportato la rimozione di un limite alla circolazione delle azioni, integrando così una causa legale di recesso ex art. 2437 c.c.

Tizio, in qualità di amministratore unico di Alfa S.p.A., risponde tuttavia – tramite raccomandata a/r – che la suddetta esclusione non determina alcun mutamento sostanziale della compagine sociale e che, di conseguenza, non sussistono i presupposti per esercitare validamente il diritto di *exit*.

Omega S.p.A., ricevuta la raccomandata, decide di rivolgersi al suo legale di fiducia per una consulenza circa la legittimità ed efficacia del proprio recesso.